Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Martedì, 19 luglio** | **Numero 169**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 876, ***che approva il regolamento per il funzionamento dell'Ente autonomo istituito con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1766, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che istituì, con sede in Cotrone, un Ente autonomo, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone;

Visto il decreto Reale 21 marzo 1920, n. 304;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, vistato, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per il funzionamento dell'Ente autonomo istituito con decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1766, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* **FERA.**

REGOLAMENTO
dell'Ente autonomo del porto di Cotrone.

CAPO I.
Costituzione dell'Ente

Art. 1.

L'Ente autonomo del porto di Cotrone, istituito con decreto Reale 2 settembre 1919, n 1766, con sede a Cotrone, ha la durata di anni settanta a decorrere dal 6 ottobre 1919.

Art. 2.

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 3 del citato decreto Reale.

Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale e scade ogni quadriennio dalla data della prima adunanza del Consiglio, salvo diversa decorrenza stabilita pel presidente nel decreto di nomina. Due mesi prima dello scadere del quadriennio il Consiglio promuove la riconferma e la nomina del presidente, e il presidente promuove dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti, che dovrà essergli comunicata almeno un mese prima della rinnovazione del Consiglio mediante invio delle copie dei relativi atti.

Art. 3.

La carica di componente il Consiglio d'amministrazione è incompatibile con la condizione di:

a) attore o convenuto e loro patrocinatore in un giudizio nel quale sia impegnato l'Ente;

b) arbitro o perito in un giudizio nel quale sia impegnato l'Ente;

c) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese e servizi d'interesse dell'Ente;

d) stipendiato e salariato dell'Ente.

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

I consiglieri d'amministrazione decadono dalla carica se manchino a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

Nel caso di tale decadenza, come anche nei casi di cessazione straordinaria del mandato per rinuncia, per sopravvenute incompatibilità o incapacità, o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione interessata provvederà alla sostituzione del suo rappresentante entro un mese, nei modi prescritti.

Il nuovo nominato rimane in carica pel restante periodo di tempo pel quale il suo predecessore sarebbe rimasto, salvo conferma.

Art. 5.

La decadenza e la cessazione del mandato di cui all'articolo precedente sono pronunciate dal Consiglio d'amministrazione previa, però, contestazione all'interessato nei casi di assenza o di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Art. 6.

Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria ogni bimestre ed in via straordinaria ad iniziativa del presidente o su richiesta scritta di quattro almeno dei suoi componenti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza con allegato l'ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno settantadue ore prima della adunanza, ferma restando la comunicazione sommaria della materia da trattare.

In nessun caso può essere trattata materia non contenuta nell'ordine del giorno salvo che il Consiglio al completo e con voto unanime disponga diversamente.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non sieno prese con l'intervento almeno di sette componenti: sono prese a maggioranza di voti dei presenti e a parità di voti è decisivo quello del presidente.

Il segretario generale de l'Ente è segretario del Consiglio ed ha voto consultivo, ma non può assistere a discussioni su materia che lo interessi personalmente o quando il Consiglio lo ritenga opportuno.

Potranno essere consultati, facendoli intervenire all'adunanza funzionari dello Stato per questioni che interessino le loro mansioni.

Art. 8.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio d'amministrazione si astengono dal prendere parte alle discussioni e dal deliberare su affari nei quali sieno interessati personalmente o per relazioni di parentela e di affinità fino al quarto grado civile, o in conseguenza di rapporti che abbiano con altre aziende o ditte.

Art. 9.

I processi verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal segretario generale; in caso di impedimento o di assenza da un funzionario dell'Ente all'uopo autorizzato o dal consigliere meno anziano nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 7. Vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva o, in caso di urgenza, seduta stante.

Debbono indicare gli argomenti e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere ha diritto di far risultare nel verbale il suo voto ed i motivi.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario generale o da chi ne fa le voci.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del presidente

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente; esso decide in qualsiasi materia di competenza dell'Ente stesso, salvo le attribuzioni riservate al presidente.

Art. 11.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli:

a) sopraintende a tutto l'andamento dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) mantiene la disciplina tra gli stipendiati e salariati, avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

e) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

f) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative che gli fossero assegnate dal Consiglio;

g) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note ed i canoni dipendenti da concessioni, o da affitti, o da altri proventi;

h) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione; nonchè le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati di oneri;

i) presiede alle gare di aggiudicazione o designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

l) delibera sulle licenze di concessione nei limiti indicati nell'articolo 48;

m) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta od alla concessione di aree, impianti meccanici, nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

n) propone al Consiglio, e in seguito alla scelta da questo deliberata, nomina il membro del Collegio arbitrale di cui all'art. 20 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1766;

o) può prendere sotto la sua responsabilità, e salva sempre anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione.

Art. 12.

In caso di assenza o di impedimento del presidente il vice presidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni. Egli può inoltre esercitare le funzioni che il presidente o il Consiglio abbiano a delegargli nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 13.

Al presidente compete un'indennità annua di lire quattordicimila che sarà corrisposta in dodicesimi posticipati. In detta indennità è compreso lo stipendio nel caso che il presidente sia un funzionario dello Stato

Ai membri del Consiglio d'amministrazione spetta un emolumento annuo di lire duemila da corrispondere in parte sotto forma di medaglia di presenza e in parte come indennità fissa alla fine di ogni semestre, nei modi che saranno fissati dal Consiglio stesso.

Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente, per i viaggi eseguiti per prendere parte alle sedute del Consiglio, saranno corrisposte, a carico delle Amministrazioni alle quali appartengono, le indennità di missione che loro spettano in base ai propri regolamenti, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che debbono pagarle.

Le spese di viaggio, di permanenza e di rappresentanza per incarichi o missioni eseguite da componenti del Consiglio di amministrazione nell'interesse o in rappresentanza dell'Ente faranno carico all'Ente stesso.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare la direzione superiore dei lavori o consulenze tecniche, legali, finanziarie a persona di speciale capacità fissando all'atto della nomina l'indennità da corrispondere.

Il Consiglio potrà richiedere alla R. avvocatura erariale di rappresentarlo o difenderlo in tutti i giudizi attivi o passivi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali. Gli onorari, le competenze da corrispondere all'avvocatura saranno liquidati a norma di legge.

CAPO III.

Uffici ed impiegati.

Art. 15.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati da un ufficio di Segretariato, da un ufficio tecnico pei lavori, da uno per il servizio portuale, da uno di ragioneria. Il Consiglio può riunire due o più uffici sotto la direzione di un unico titolare.

Art. 16.

Capo dei servizi del Segretariato è il segretario generale e risponde verso il presidente e il Consiglio dell'andamento di essi.

Spetta in particolare al segretario generale:

a) di presentare all'approvazione del Consiglio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la relazione generale annuale sulla gestione dell'Ente, da comunicare ai Ministeri interessati unitamente al conto consuntivo dell'esercizio precedente;

b) di curare la spedizione dei provvedimenti deliberati;

c) di diramare gli inviti per le adunanze del Consiglio e sottoporre alla preventiva approvazione del presidente l'ordine del giorno da discutere;

d) di attestare sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie degli atti dell'Ente;

e) di promuovere dal presidente del Consiglio i provvedimenti utili al miglioramento dei servizi da lui dipendenti;

f) di stipulare o ricevere gli atti pubblici amministrativi che interessino l'Ente; i diritti che gli competano a norma dell'art. 21 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1766, possono essere anche convenuti in una somma fissa, a calcolo, annua, come condizione e all'atto della nomina. In tal caso i diritti sono devoluti per intero all'Ente.

g) di provvedere inoltre di accordo con la Presidenza a tutto quanto interessi la gestione dell'Ente, o non sia di speciale competenza degli altri uffici dell'Ente.

Art. 17.

La direzione dell'ufficio tecnico dell'Ente sarà affidata ad un ingegnere di speciale competenza.

Art. 18.

L'ufficio di ragioneria:

1. Cura, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo, la tenuta dei libri contabili, necessari, e specialmente:

a) del conto impegni nel quale, per ciascun capitolo di bilancio, segna in base a comunicazioni del provvedimento relativo la conseguente spesa: a prova della annotazione in registro, appone il visto sul provvedimento;

b) del copia-mandati sul quale, in ordine cronologico, sono iscritti i mandati emessi con indicazione del numero progressivo, della data, del capitolo, dell'intestatario, del titolo di spesa e della somma: a prova dell'avvenuta annotazione appone sul mandato gli estremi della registrazione;

c) del registro riassuntivo degli impegni provvisori e definitivi sugli stanziamenti, in modo che in ogni tempo sia possibile determinare la situazione del bilancio;

d) dello scadenzario dei pagamenti ad epoca fissa, dei quali darà preavviso agli uffici amministrativi dieci giorni prima, perchè preparino i provvedimenti di pagamento;

e) del registro degli atti aventi per iscopo di impedire, trattenere il pagamento di somme dovute dall'Ente, e che perciò sono comunicati dall'ufficio amministrativo a quello di ragioneria.

2. Appone il visto sui provvedimenti portanti deliberazione di cauzione.

3. Predispone i progetti dei bilanci di previsione e redige i conti consuntivi.

4. Redige i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi dovuti dalle Provincie e dai Comuni, la nota dei canoni di concessioni, di affitti e di altri proventi dell'Ente, e promuove dal presidente il visto di esecutorietà sugli atti stessi.

5. Tiene il registro delle entrate nel quale per ogni capitolo del bilancio attivo annota le somme effettivamente versate all'Ente, in base alla comunicazione fatta dall'Ufficio amministrativo.

6. Tiene il registro riassuntivo cronologico delle entrate effettuate.

7. Riferisce al presidente sull'andamento delle riscossioni e dei versamenti delle entrate, rilevando le eventuali irregolarità e infrazioni.

8. Tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Ente e lo rinnova ogni quinquennio.

Art. 19.

Le nomine del personale sia di concetto, sia d'ordine son deliberate dal Consiglio in base ai ruoli organici regolarmente approvati ed alle vacanze di posti: il relativo decreto è firmato dal presidente e vistato dal segretario generale. Le assunzioni ed il licenziamento del personale lavorante ed avventizio sono fatte dal presidente.

Al personale direttamente assunto il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni fino a cinque giorni, udite le discolpe dell'interessato.

Circa le maggiori pene disciplinari decide il Consiglio d'amministrazione a norma degli speciali regolamenti di servizio.

Quando la gravità dei fatti lo richieda il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo

le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione nella sua prima convocazione. Le deliberazioni del presidente e quella del Consiglio nei limiti della rispettiva competenza hanno carattere definitivo.

Art. 20.

Al personale direttamente assunto sono estese le disposizioni degli articoli 7 e 10 del testo unico 22 novembre 1918, n. 693.

Art. 21.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da altre Amministrazioni rimane soggetto alle norme disciplinari della Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferire all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende.

Il presidente potrà peraltro esonerare detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Art. 22.

Le indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati.

Art. 23.

Le altre disposizioni regolanti lo stato giuridico, economico e disciplinare dei funzionari, nonchè le norme per il funzionamento del Segretariato generale, degli uffici e dei servizi di ogni specie, saranno determinate dal Consiglio d'amministrazione nel regolamento interno.

Il Consiglio stesso annualmente approva il ruolo del personale in base all'organico da esso deliberato.

CAPO IV.

Gestione finanziaria

—

Art. 24.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni od eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si devono ultimare col 31 dicembre, nel quale giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

Art. 25.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno sarà compilato lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente da approvarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Esso sarà costituito dal bilancio economico e da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative ed i profitti che si presume possano verificarsi nell'anno;

b) nella parte passiva le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e le perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo.

Il bilancio finanziario indica le entrate le uscite da riscuotere o da pagare, reali o figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

Art. 26.

Non oltre il 1° marzo di ogni anno dovrà essere compilato il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Esso sarà corredato da una relazione sull'andamento generale dell'azienda, compilata in base agli elementi approntati dai capi dei diversi uffici.

Nei quindici giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, ed in ogni caso non più tardi del 31 marzo, copia del conto, insieme colla relazione predetta, sarà trasmessa ai ministeri interessati, e si terrà approvato definitivamente se entro un trimestre dalla data di comunicazione non sarà restituito con osservazioni.

Art. 27.

L'autorizzazione della spesa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione o al presidente, nei limiti dal Consiglio stesso determinati.

I capi ufficio sono ordinatori secondari delle spese nei limiti dei fondi messi loro a disposizione.

Art. 28.

Tutti gli atti che importino impegno od ordinativo di spesa debbono essere firmati dal presidente e vistati dal segretario. Agli effetti contabili apporrà anche la sua firma il ragioniere capo; ove questi non creda per insufficiente documentazione o per qualsiasi altra causa di irregolarità di darvi corso, ne riferirà immediatamente al presidente che potrà disporre, con ordine scritto, l'esecuzione del provvedimento salvo a sottoporre la decisione al Consiglio di amministrazione nella successiva convocazione.

Rimane sotto la responsabilità del segretario generale l'inclusione di questa comunicazione nell'ordine del giorno.

Art. 29.

Per la riscossione del contributo dello Stato di cui all'art. 10 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1766, l'Ente rimetterà al Ministero dei lavori pubblici domanda di pagamento debitamente giustificata appena sussistano le condizioni di esigibilità.

Art. 30.

Al termine di ciascun esercizio finanziario l'Ente rimette in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle somme che possano essere dovute dagli Enti locali.

Detto elenco è corredato da copia dei documenti giustificativi e diviene definitivo a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, quando il Ministero lo abbia restituito vistato.

Art. 31.

A ciascuno degli Enti interessati è data comunicazione di questo elenco definitivo, perchè esegua il pagamento di sua spettanza entro i 90 giorni successivi a quelli di comunicazione.

Art. 32.

I proventi di concessioni o di affitti di aree, di fabbricati e locali, di diritti di sosta, ecc., sono corrisposti direttamente all'Ente dalla data in cui esso ne avrà ricevuta la consegna e assunta la gestione. Fino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente a mezzo dei suoi uffici alla riscossione dei proventi stessi, e non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Amministrazione governativa continuerà a percepirli e li rimborserà a richiesta dell'Ente, con decorrenza dal 6 ottobre 1919.

Art. 33.

Le modalità di riscossione delle tasse e sopratasse affidate alla Amministrazione doganale, per versamento all'ufficio di cassa dell'Ente, e delle operazioni di verifica, saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo.

Art. 34.

La gestione dei meccanismi attuali esistenti nel porto e i fondi a disposizione di essa, saranno trasferiti all'Ente salvaguardando i diritti acquisiti del personale addettovi nominato dalla Camera di commercio.

Art. 35.

Le spese di riparazione dei danni arrecati da privati ad opere, impianti, ecc., concessi all'Ente, saranno a questo rimborsate sui depositi che la Capitaneria di porto avrà fatto eseguire dai respon-

sabili nella cassa dell'Ente a norma dell'art. 177 del Codice per la marina mercantile e 864 del relativo regolamento.

A tal fine, constatato il danno, la Capitaneria inviterà l'Ente a determinare senza indugio l'entità del deposito per gli ulteriori provvedimenti.

Compiuta la riparazione, la spesa relativa verrà liquidata e comunicata alla Capitaneria di porto che curerà la restituzione al depositante delle eventuali eccedenze di deposito o la riscossione della somma complementare dovuta.

Art. 36.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro, che sono incaricati del deposito, ed hanno in conseguenza valori e materiali dell'Ente, devono prestare congrua cauzione il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio.

CAPO V.

Contratti e lavori

Art. 37.

Nei modi e con le forme stabilite dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata, si provvede a tutte le contrattazioni ed ai lavori riguardanti i servizi di competenza dell'Ente.

Art. 38.

Per l'esecuzione dei lavori e per le spese in economia l'Ente può emettere mandati di anticipazione ai propri funzionari fino a lire 10.000 e di apertura di credito fino a L. 100.000.

Non potrà essere emesso un nuovo mandato per lo stesso oggetto se non sia stato presentato il rendiconto giustificativo di almeno due terzi di quello precedente.

I mandati sono firmati dal presidente e dal segretario generale e portano il visto del ragioniere capo.

Art. 39.

I funzionari che a termini dell'articolo precedente ricevono anticipazioni potranno essere esonerati dal prestare cauzione.

Coloro a favore dei quali sono autorizzate anticipazioni o aperture di credito, debbono presentare il relativo rendiconto appena erogati totalmente i fondi e comunque non oltre la fine di ciascun trimestre.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno debbono essere presentati i rendiconti dell'ultimo trimestre del decorso esercizio e le eventuali richieste di rinnovazione di mandati che sono scaduti con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro lo stesso termine devono essere riversate alla cassa dell'Ente le somme anticipate e non spese.

Art. 40.

I mandati per pagamenti diretti per lavori o forniture, sono emessi in base ai certificati e agli stati di avanzamento da rilasciarsi dall'ufficio tecnico.

Art. 41.

Su richiesta dell'Ente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e quella delle ferrovie calabro-lucane provvedono, rispettivamente, alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste che riguardino servizi ferroviari.

Fra questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa delle Amministrazioni predette.

I progetti saranno presentati all'Ente e saranno sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 42.

Possono essere eseguiti in economia quei lavori che per la loro natura e per l'urgenza non consentano l'indugio dell'appalto, in conformità alle disposizioni per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

In caso di urgenza potrà il Consiglio autorizzarne l'esecuzione entro il limite di L. 100.000 in pendenza della presentazione del progetto.

In casi di somma urgenza per ristabilire il servizio interrotto e garentire la continuità o la sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

CAPO VI.

Gestione del porto

Art. 43.

Le aree di cui è stata concessa la gestione all'Ente con l'art. 2 n. 2, del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1766, sono distinte in tre categorie:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo nel tempo occorrente pel disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo, o per altri usi, i quali non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* con lo sgombero immediato e la rimessa nel pristino stato delle aree medesime;

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime;

d) la distribuzione delle aree tra le tre categorie sarà fatta, dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione, di intesa con la Capitaneria di porto.

Art. 44.

L'occupazione delle aree di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero competente per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 45.

Le concessioni delle aree di cui alla lettera *b*) dell'art. 43 saranno fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali, od anche per più lungo periodo, se riguardano i cantieri o le altre industrie navali contemplate dal capo I, titolo 3°, del regolamento 20 novembre 1879, per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 46.

Le licenze trimestrali o semestrali sono concesse dal presidente a domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 47.

Le licenze annuali o di durata superiore, devono essere previamente autorizzate dal Consiglio d'amministrazione; questa autorizzazione, salva decisione in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 48.

Qualora più domande di concessioni per gli scopi di cui alla lettera *b*) dell'art. 43 fossero fatte per occupare lo stesso luogo, la preferenza sarà normalmente determinata dalla priorità dell'effettiva presentazione, quale sarà accertata dal registro dell'ufficio dell'Ente incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio d'amministrazione su proposta del presidente, avrà però facoltà di derogare a questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione, sia dando la preferenza con provvedimento motivato alla domanda rispondente ad un fine che giudichi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, qualora siano diversi i fini per i quali l'area è richiesta.

Art. 49.

I canoni per le licenze trimestrali e semestrali sono fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito, nella misura fissa di L. 1, il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 50.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà, in qualunque tempo e per qualunque causa, risolverle e far sgombrare il suolo con semplice intimizione scritta; nel caso di risoluzione il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè abbia usufruito dell'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 51.

Quando per lo scopo della concessione o per opere di cui occorre autorizzare l'esecuzione venga esclusa la materiale possibilità di ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto.

I contratti non avranno effetto esecutivo finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o Reale, secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere subordinata al pagamento di un'indennità proporzionata al solo costo delle opere previamente accertato, esclusa ogni altra indennità per lucri mancati in ragione del tempo che resti pel termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di amministrazione. Nei contratti stessi sarà stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumere l'obbligo di sgombrare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime, sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle o di consegnarle all'Ente in perfetto stato alla scadenza, senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 52.

Nel caso di concorrenza tra più domande di concessioni contrattuali sarà preferita, ad esclusivo giudizio del Consiglio con deliberazione motivata, quella che si proponga scopo di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, e se lo scopo sia identico, quella che presenta maggiori garenzie finanziarie e tecniche.

Sono concorrenti le domande di concessioni che riflettano la occupazione della stessa area e che comunque siano tra loro tecnicamente incompatibili.

Sarà però in facoltà del Consiglio aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara o a licitazione privata per il miglioramento del canone ed anche in seguito a concorso dei progetti tecnici.

Art. 53.

Sulle domande di concessioni l'Ente sentirà il parere della Capitaneria di porto, per quanto possano riferirsi ai bisogni della navigazione ed alla polizia portuale, e dell'Intendenza di finanza nei riguardi demaniali e doganali.

Art. 54.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza e per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero competente alla fine di ciascun semestre.

Art. 55.

Per tutto quanto non risulti altrimenti stabilito dal decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1766, o dal presente regolamento, l'Ente si atterrà nelle concessioni alle norme contenute nel titolo III del regolamento per la marina mercantile e alle altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 56.

A garanzia di qualsiasi concessione il concessionario deve depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 57.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo, immagazzinaggio delle merci, nonchè dei capannoni di deposito, magazzini generali, punti franchi, spazi coperti e scoperti, ecc., e di ogni altro arredamento portuale, costruiti anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo dato in concessione a privati.

L'esercizio di essi, tanto eseguito direttamente quanto fatto in concessione, deve essere disciplinato da speciali regolamenti e tariffe, approvati con decreto del Ministero competente.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie

Fino a quando il nuovo regolamento di cui all'art. 44 non sarà approvato, il deposito delle merci sulle aree demaniali del porto verrà disposto dalla presidenza dell'Ente portuale di intesa con la Capitaneria di porto e con la locale Camera di commercio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
come da decreto Reale in data 9 giugno 1921:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro per l'industria e commercio
ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 860. **Regio decreto 12 giugno 1921**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, a decorrere dal 1° luglio 1921, l'assegno annuo del R. ministro dell'Avana viene fissato in L. 50.000.

N. 897. **Regio decreto 5 giugno 1921**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia Ettore Ponti in Fara d'Adda viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.